



LAVORARE IN SICUREZZA LAVORARE IN
SICUREZZA LAVORARE IN SICUREZZA
LAVORARE IN SICUREZZA LAVORARE IN SICUREZZA
LAVORARE IN SICUREZZA LAVORARE IN SICUREZZA
LAVORARE IN SICUREZZA LAVORARE IN SICUREZZA
LAVORARE IN SICUREZZA



IL SISTEMA DI PREVENZIONE DEI RISCHI NEI CANTIERI: NORME E MISURE DA ADOTTARE

La prevenzione dei rischi di infortunio sul lavoro è disciplinata, in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, da specifiche norme e misure da adottare per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. In Italia, il principale provvedimento sull'argomento è il Decreto Legislativo **n.626/94**, che definisce, per **tutte le attività** produttive in cui vi sia anche un solo lavoratore, le regole che vanno osservate per la **gestione di un sistema di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro**.

Per le attività che comportano rischi specifici altre normative integrano quanto previsto dal D.Lgs. 626/94: è il caso del D. Lgs. **n.494/96** che disciplina le misure da adottare per la salute e la sicurezza nei **cantieri temporanei e mobili**. Il sistema di prevenzione definito dalle normative citate prevede una **gestione globale della salute e sicurezza** da attuare attraverso:

- l'analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro fin dal momento della progettazione per ogni fase costruttiva nonché durante la realizzazione delle stesse;
- l'individuazione delle misure collettive di sicurezza (primo e pronto soccorso; antincendio; gestione dell'emergenza; ecc.) per eliminare o ridurre i rischi e garantirne l'efficacia (informazione e formazione dei lavoratori) e l'efficienza (manutenzione e controllo);
- l'utilizzo di segnali di sicurezza e/o salute per i rischi che possono essere evitati o ridotti tramite misure preventive;
- l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (caschi; cinture di sicurezza; cuffie antirumore; occhiali di protezione della vista; scarpe antinfortunistiche; ecc.) da parte dei lavoratori (adeguatamente formati ed addestrati all'uso) per i rischi che non possono essere altrimenti prevenuti ed il controllo sul loro corretto impiego;
- la garanzia di un ambiente di lavoro sicuro prevedendo, ad esempio, percorsi di traffico sicuri;
- il coordinamento e la partecipazione alla sicurezza da parte di tutti i soggetti coinvolti (datori di lavoro; committente dell'opera da realizzare);

responsabile dei lavori; coordinatore per la progettazione dei lavori; coordinatore per l'esecuzione dei lavori; responsabile del servizio prevenzione e protezione; lavoratori autonomi e lavoratori subordinati tramite il loro rappresentante per la sicurezza).

DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE

Il lavoratore ha il diritto di:

- ricevere **informazioni** (mediante comunicazione diretta cui possono aggiungersi, per maggiore efficacia, le altre usuali forme aziendali di divulgazione, ad es.: cartelli, lettere circolari affisse in bacheca, ecc.) e **formazione** sulle misure preventive adottate per la mansione assegnatagli e più in generale sulle procedure da attuare in caso di pericolo grave o di emergenze;
- verificare mediante il proprio **rappresentante per la sicurezza**¹ l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- **abbandonare** il posto di lavoro in caso di **pericolo grave ed immediato** che non può essere evitato;
- **astenersi** - salvo casi eccezionali e su motivata richiesta - dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato.

Inoltre, nel caso in cui svolga attività che comporti rischi professionali oggetto di sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, il lavoratore ha diritto di:

- ricevere informazioni sul significato degli **accertamenti sanitari**, sul loro risultato nonché copia della propria cartella sanitaria alla cessazione del rapporto di lavoro;
- ricorrere all'Organo di vigilanza avverso il giudizio di idoneità del medico competente.

¹ Il Rappresentante per la sicurezza svolge la funzione di "garante" dei diritti dei lavoratori alla sicurezza ed è eletto o designato dai lavoratori con modalità diverse a seconda del numero dei dipendenti dell'azienda. Nelle aziende fino a 15 dipendenti può essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno ovvero scelto fra le rappresentanze sindacali in azienda, se presenti, o individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo; nelle aziende con più di 15 dipendenti deve essere eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda e solo in assenza delle suddette rappresentanze è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.



Per quanto riguarda i doveri, invece, il lavoratore ha **l'obbligo** di:

- aver cura della sicurezza e salute propria e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, in accordo con le informazioni e la formazione ricevute, le proprie competenze, capacità e condizioni di salute;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale (casco, guanti, cuffie, scarpe antinfortunistiche, ecc.) messi a loro disposizione, in conformità alle istruzioni, formazione ed eventuale addestramento ricevuti;
- usare correttamente i dispositivi di sicurezza collettivi, nonché i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi alla salute e alla sicurezza propria e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro;
- segnalare immediatamente al proprio superiore le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni evento pericoloso per cose o persone verificatosi negli ambienti di lavoro (es.: incendio, scoppio, infortunio, malore, ecc.) di cui venga a conoscenza;
- non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o circoscrivere, in caso di emergenza, le situazioni di pericolo, dandone notizia, appena possibile, al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rifiutare - salvo giustificato motivo - la designazione all'incarico di addetto per l'attuazione delle misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione individuale e collettiva;
- sottoporsi a visite mediche (preventive e/o periodiche) loro prescritte dal medico competente e/o dagli Organi di Vigilanza;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

I REFERENTI PER LA SICUREZZA

I lavoratori nei cantieri per questioni riguardanti la salute e la sicurezza devono conoscere i nominativi e gli eventuali recapiti dei soggetti cui rivolgersi ed in particolare:

> per i **lavoratori subordinati**:

- **il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**, cui segnalare eventuali problematiche di sicurezza affinché questo le sottoponga al **Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione** designato dal datore di lavoro;
- **il Medico competente** (laddove, ovviamente, sia previsto l'obbligo della sorveglianza sanitaria), cui segnalare eventuali disturbi sanitari;

> per i **lavoratori autonomi**:

- **il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, che deve fornire loro le indicazioni per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;

Inoltre, tutti i lavoratori devono conoscere i nominativi degli Addetti alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, primo e pronto soccorso, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo.

COSA È PREVISTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIA PROFESSIONALE

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale tutti i lavoratori, in Italia, possono avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale per le cure nonché ottenere le prestazioni degli enti di previdenza pubblici, INAIL e INPS, secondo le procedure da questi definite.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro (anch'essa uniformata nell'Unione Europea ed oggetto della informazione dei lavoratori da



parte del datore di lavoro), ha lo scopo di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo. Essa prevede, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale riferito ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata. Poiché tale segnaletica deve rispettare una specifica colorazione a seconda del significato, di seguito se ne riproducono alcuni esempi, frequentemente presenti nei cantieri, che **tutti** i lavoratori **devono** conoscere.

Segnali di divieto

Vietano un comportamento da cui potrebbe derivare un pericolo.

Essi sono di forma rotonda con la scritta nera su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) di colore rosso.



Vietato ai carrelli di movimentazione



Divieto di spegnere con acqua



Divieto di accesso alle persone non autorizzate

Segnali di avvertimento

Avvertono di un pericolo.

Sono di forma triangolare con scritta nera su fondo giallo e bordo nero.



Carichi sospesi



Carrelli di movimentazione



Pericolo di inciampo

Segnali di prescrizione

Prescrivono un determinato comportamento.

Sono di forma rotonda e scritta bianca su fondo azzurro.



Calzature di sicurezza
obbligatoria



Protezione individuale
obbligatoria contro le cadute



Casco di protezione
obbligatoria

Segnali di salvataggio o di soccorso

Forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

Sono di forma quadrata o rettangolare, con scritta bianca su fondo verde.



Percorso/uscita
di emergenza



Direzione da seguire



Pronto soccorso